



Milano, li 26 Febbraio 2009

Fax: (0032-2)2964335

e-mail: SG-PLAINTES@ec.europa.eu

Dist. Signor

SEGRETARIO GENERALE

COMMISSIONE EUROPEA –DIR.GENERALE

FISCALITA' DIRETTA

Unità SG-R-2

BRUXELLES (Belgique)

Fax: (0032-2) 2969707

e-mail: TAXUD-F3@ec.europa.eu

e-mail: roberta.grappiolo@ec.europa.eu

e Dist. Signor

ZUIYDENDORP

– Capo Unità –

e Gent. Signora

ROBERTA GRAPPIOLO

TAXUD E/3 BZ D(2009)32025

FISCALITA' DIRETTA E AIUTI DI STATO

Controllo applicazione diritto comunitario

BRUXELLES (Belgique)

OGGETTO: - Vs. lettera del 13/01/2009

- Tassazione dei dividendi "provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata"-Denuncia
n°2007/4239 del 26/02/2007

A cura della **COMMISSIONE DI STUDIO PER L'ESAME DELLA COMPATIBILITA' COMUNITARIA
DI NORME E PRASSI TRIBUTARIE ITALIANE**

COMPONENTI

- Bozzi Avv. Aldo
- Centore Avv. Paolo
- Piazza Dott. Marco
- Poggi Longostrevi Dott. Stefano
(Segret. e deleg alla divulgazione)
- Savorana Dott. Alessandro
- Vismara Prof. Avv. Fabrizio

PRESIDENTE

Holzmueller Dott. Joseph

ESPERTI

- Capelli Prof. Fausto
- Marzorati Dott. Guido
- Rizzardi Dott. Raffaele
- Roscini Vitali Rag. Franco
- Santacroce Avv. Benedetto
- Zizzo Prof. Giuseppe

PARTECIPANTE DI DIRITTO

*Rigamonti Dott. Marco
(Presidente dell'A.D.C)*

AHa C.A. della Gent.le Signora Roberta Grappiolo

Abbiamo letto con attenzione la Vostra risposta del 13 gennaio 2009 in cui si afferma che i Vostri servizi “non ritengono che ai fini della disapplicazione del regime fiscale dell’integrale assoggettamento ad imposizione dei dividendi di provenienza da paesi black list, l’Amministrazione fiscale italiana consideri come esclusiva rispetto ad altri elementi di fatto la “prova” circa l’origine da altri Stati (a fiscalità ordinaria) di almeno 75% dei redditi distribuiti”.

Vorremmo in proposito segnalare che la risoluzione 262/E del 21 settembre 2007 ha invece negato la disapplicazione dell’esenzione ai dividendi erogati da una società commerciale (distributore di valvole nel mercato locale) residente in un paese black list (Malesia) nonostante il contribuente avesse dimostrato (attraverso attestazione di una società di revisione) come la società avesse scontato, sugli utili oggetto di distribuzione, un aliquota d’imposta addirittura superiore a quella vigente in Italia.

L’Agenzia delle Entrate ha, in proposito, affermato, che “l’istanza in esame, infatti, non appare volta a dimostrare che il reddito della collegata non è localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, come richiesto dall’articolo 167, comma 5, lettera b) TUIR, ma a dimostrare che la Malesia non può essere “propriamente paragonabile” a un Paese a fiscalità privilegiata, in quanto l’aliquota applicabile alle società ivi residenti è superiore al 27%. In un certo senso, l’istante non sembra volere la disapplicazione della normativa cfc, quanto la “disapplicazione” della black list”.

La risoluzione ribadisce, poco sopra il passo citato, che “nella risoluzione n. 63/2007, infatti, si è dato rilievo a una serie di circostanze di fatto che concorrevano tutte a dimostrare che, nel caso di specie, non si produceva “l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4” (gli Stati di cui al comma 4 sono quelli inclusi nella black list).

Non pare quindi che l’approccio dell’Amministrazione italiana sia “concreto e flessibile” come affermato nella vostra lettera, dato che la prova del fatto che il reddito distribuito era stato congruamente tassato non è stata considerata sufficiente.



Da notare che la società estera oggetto dell'interpello era una società commerciale per la distribuzione di prodotti industriali sul mercato locale e quindi non si trattava di "una struttura puramente artificiale avente lo scopo di aggirare la legge fiscale" (**Corte di Giustizia, C- 451/05, ELISA, par. 91**).

Con la Malesia, inoltre, vige una convenzione contro le doppie imposizioni (conclusa il 28 gennaio 1984 e ratificata in Italia con legge 14 ottobre 1985, n. 607) che consente (art. 26) lo scambio delle informazioni necessarie per applicare le disposizioni dell'Accordo stesso "o per prevenire la frode o l'evasione fiscale relativamente alle imposte previste dall'Accordo stesso" (cioè alle imposte sui redditi). Non sono quindi applicabili le limitazioni di cui alla sentenza della **Corte di Giustizia 18 dicembre 2007, C-101/05**.

Osserviamo che l'ostacolo all'accoglimento delle istanze in cui sia documentato che il reddito proveniente da un paese black list è stato effettivamente assoggettato a congrua tassazione non è conseguenza di un giudizio personale del funzionario che ha esaminato la pratica, ma è contenuto nella legge stessa che, anziché consentire prova del fatto che il reddito sia stato comunque (ed ovunque) congruamente tassato, esige che il reddito stesso sia stato tassato in uno Stato diverso da quelli inclusi nella black list.

Segnaliamo, inoltre, che dalla citata risoluzione 63/E si desume come non basti che il reddito proveniente dalla società residente in un Paese a fiscalità privilegiata sia stato tassato in uno Stato non incluso nella black list, ma si esprime una riserva sul fatto che in quello Stato sia stato assoggettato a tassazione "in misura congrua".

Infatti, si afferma che "nella fattispecie in esame sia possibile riconoscere in capo alla GAMMA la disapplicazione delle disposizioni dell'articolo 167 del TUIR, sulla base dell'esimente di cui alla lettera b) del comma 5, del medesimo articolo, a condizione che GAMMA si impegni ad esibire tutti i documenti, dati, informazioni ed elementi direttamente o indirettamente utili ai fini della conoscenza delle vicende fiscalmente rilevanti di ALFA e che quest'ultima distribuisca anno per anno a BETA l'utile dell'esercizio in misura tale che l'imposta complessivamente ed effettivamente applicata nei rispettivi paesi in capo a ALFA e in capo a BETA sia almeno pari per ciascun anno al 27% dell'utile lordo di ALFA, con un livello di tassazione, pertanto, parametrato sull'aliquota minima



prevista per la tassazione separata del reddito delle cfc dall'articolo 167, comma 6 del TUIR”.

Il che significa che anche se il dividendo proveniente da un Paese a fiscalità privilegiata fosse stato previamente tassato in misura piena ed ad aliquota ordinaria in uno dei tanti Stati comunitari il cui tale aliquota delle imposte sulle società è inferiore al 27%, l'esimente non sarebbe applicabile. E ciò a prescindere dal fatto che la società che distribuisce il dividendo sia abbia o meno un insediamento reale (nel senso indicato dalla sentenza della Corte di Giustizia 12 settembre 2006, C-196/04, par. 53 e ss.) nello Stato comunitario in cui risiede fiscalmente e che non detenga la partecipazione nella società residente nel Paese black list con l'intento di abusare del diritto comunitario.

Il che appare in contrasto con lo stesso “codice di condotta” oltre che con la giurisprudenza comunitaria (per tutte, sentenza c-196/04, cit., par. 34 e ss.).

A nostro avviso la violazione del diritto comunitario appare di una chiarezza esemplare anche ammesso (ma non concesso) che non costituisca violazione del principio di proporzionalità la circostanza che gli articoli 47 e 89 del Testo unico, in discussione, esigano obbligatoriamente un interpello preventivo anziché prevedere semplicemente il disconoscimento dell'esenzione applicata illegittimamente in sede di controllo fiscale.

Per i suddetti motivi non ci è dato di poter condividere le Vostre conclusioni cui va, peraltro tutto il nostro rispetto in quanto rivelatrici della preoccupazione di contrastare situazioni di frode o evasione connesse con i Paesi Black list ascrivibili alla **patologia** fiscale dei rapporti economici in commento.

Le lecite situazioni fatte oggetto della nostra segnalazione/denuncia costituiscono invece l'aspetto **fisiologico** dell'esercizio dei diritti di stabilimento e di libera circolazione dei capitali entro la Comunità Europea il quale resta ben distinto dalla ricordata patologia fiscale.

E come tale, a nostro parere, l'esercizio di detti diritti andrebbe salvaguardato.

Nell'allegarVi le due citate Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate italiana, Vi ringraziamo in ogni caso per la Vostra cortese attenzione, esprimendo il sincero auspicio di poterVi offrire una



Associazione italiana

Dottori


Commercialisti


A.D.C.

Via Fontana 1 - 20122 Milano
Tel. 02.55.01.76.51 / 02.54.01.06.62
Fax 02.55.01.98.49
e-mail ademi@ademi.it
Sito internet: www.ademi.it

collaborazione sempre più efficace nel contrastare le norme di legge e le prassi nazionali applicate in contrasto con il diritto comunitario.

Gradite i nostri migliori saluti.

Il Presidente
dell'Associaz. Italiana Dottori Commercialisti
(A.D.C.)

(Dott. Marco Rigamonti)

Il Presidente
della scrivente Commissione di Studio

(Dott. Joseph Holzmueller)

Allegati n°2